

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1669</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati PATUELLI, BASLINI, ZANONE

*Presentata il 9 maggio 1984*

Modifiche ed integrazioni alla legge 1° dicembre 1970, n. 898,  
concernente la disciplina dei casi di scioglimento del  
matrimonio

ONOREVOLI COLLEGHI! — A circa quattordici anni di distanza dall'approvazione in Parlamento della legge Baslini-Fortuna, che ha introdotto in Italia la disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio ed a dieci anni dal *referendum* che la confermò, si può constatare che non si sono verificati i fenomeni prospettati da quanti, durante l'*iter* di approvazione parlamentare ed in occasione del successivo *referendum*, avevano additato tale legge come un fattore di disgregazione delle famiglie e di grave disagio sociale.

In realtà la vigente normativa, in questi anni, lungi dal costituire una minaccia per il vincolo matrimoniale, ha rap-

presentato, invece, un importante strumento per risolvere spinose situazioni determinatesi in unioni irrimediabilmente compromesse e per formare nuove famiglie attraverso la regolarizzazione di unioni di fatto.

I dati statistici qui di seguito riportati relativi al numero dei divorzi avvenuti in questi anni mettono in evidenza che dal 1972, anno in cui si è registrato il maggior numero di divorzi, dovuti soprattutto alla regolarizzazione delle situazioni da tempo pendenti, si è constatata una progressiva diminuzione ed una successiva stabilizzazione del numero annuale degli scioglimenti di matrimoni.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<i>Divorzi.</i>	
1971 . . . . .	17.134
1972 . . . . .	32.627
1973 . . . . .	18.172
1974 . . . . .	17.890
1975 . . . . .	10.618
1976 . . . . .	12.106
1977 . . . . .	11.902
1978 . . . . .	11.985
1979 . . . . .	11.969
1980 . . . . .	11.844
1981 . . . . .	12.606
1982 . . . . .	13.731
1982 gennaio-maggio . . . . .	5.929
1983 gennaio-maggio . . . . .	5.921

L'attuazione della legge sul divorzio ha altresì, denotato alcuni difetti, peraltro, già palesi al momento della sua discussione parlamentare la cui eliminazione era stata sacrificata nel tentativo di superare i forti ostacoli ideologici alla sua approvazione.

È alla luce di quanto detto che, a dieci anni dal *referendum* che ha sanzionato la volontà della maggioranza dei cittadini di conservare questa normativa, si è sentita l'esigenza di presentare una proposta di legge volta ad adeguare il testo della legge n. 898 del 1970 alla realtà sociale, rimuovendo le imperfezioni riscontrate in questi anni.

A tale riguardo il punto fondamentale su cui verte la proposta è la riduzione del termine da cinque anni a due anni di separazione legale, che risulta più ampio se si tiene conto anche del periodo di separazione di fatto necessario per ottenere la sentenza di divorzio. Il termine è riducibile ad un anno per i coniugi senza prole che ne facciano esplicita e concorde richiesta, mentre è di tre anni per i coniugi con figli minori.

Tale modifica non ha la finalità di agevolare il divorzio, bensì nasce dall'esi-

genza di adeguare la normativa alla realtà emersa dall'applicazione della legge in questione, ferma restando una maggiore lunghezza dei termini per le famiglie con prole ed in mancanza di accordo tra le parti.

Occorre considerare, inoltre, che il vigente termine di cinque anni di separazione induce molti coniugi separati che vogliono instaurare un nuovo legame a costituire una famiglia di fatto, considerando poi superflua una successiva regolarizzazione di tale unione con il divorzio ed il seguente matrimonio.

Confrontando, infatti, la tabella precedentemente riportata sul numero dei divorzi con quella seguente, in cui è registrato l'andamento delle separazioni personali dei coniugi, si può notare che ad un aumento di queste ultime corrisponde una stasi nel numero dei divorzi.

*Separazioni personali dei coniugi.*

1971 . . . . .	11.796
1972 . . . . .	13.493
1973 . . . . .	14.083
1974 . . . . .	16.451
1975 . . . . .	19.132
1976 . . . . .	21.225
1977 . . . . .	23.826
1978 . . . . .	25.867
1979 . . . . .	28.672
1980 . . . . .	29.462
1981 . . . . .	30.899
1982 . . . . .	31.983
1982 gennaio-maggio . . . . .	14.698
1983 gennaio-maggio . . . . .	14.412

È opportuno ricordare che quanto contemplato nella legislazione dei Paesi europei più evoluti in materia di termini di separazione per l'ottenimento del divorzio, è analogo al contenuto della presente proposta di legge.

Un secondo aspetto della legge n. 898 del 1970 che non deve essere dimentica-

to e sul quale è necessario un attento riesame riguarda la lunghezza e la complessità delle procedure di divorzio.

È stato, pertanto, previsto, che se al momento della proposizione della domanda di divorzio il giudizio per la separazione non sia ancora definito e penda innanzi al tribunale, i giudizi debbano essere riuniti davanti al giudice della separazione.

Nel caso il giudizio di separazione penda innanzi alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione, esso prosegue limitatamente all'accertamento relativo all'addebito delle responsabilità, e le prove reperite in tema di assegno al coniuge e di affidamento della prole vengono acquisite al giudizio di divorzio.

Con tale modifica si intende, pertanto, rendere più agevole e celere la procedura, eliminando le eccessive complessità che fanno torto al senso di responsabilità dei cittadini, e che rendono tanto più penoso il ricorso allo scioglimento del matrimonio.

Passando poi all'illustrazione dei singoli articoli si evidenzia che con l'articolo 1 si amplia la possibilità di divorzio per reati di un coniuge, oltre ai casi già previsti, anche all'ipotesi in cui un coniuge si sia reso colpevole di induzione, costrizione o sfruttamento della prostituzione di un qualsiasi individuo anche se non membro della propria famiglia.

La stessa possibilità è prevista in caso il coniuge sia stato condannato per un omicidio volontario ovvero per tentato omicidio; in questo caso solo se il tentativo è stato perpetrato ai danni del coniuge o dei figli anche adottivi.

L'articolo 2 prevede la riduzione del termine di separazione legale per ottenere il divorzio da cinque anni a due anni, riducibile ad un anno in caso di consenso dei coniugi senza prole. Nel caso i coniugi abbiano, invece, figli minori il termine è di tre anni.

L'articolo 3 tende a snellire le procedure di divorzio stabilendo la possibilità di unificazione del procedimento di divorzio e di separazione nel caso in cui que-

st'ultimo, al momento della domanda di divorzio, non sia ancora definito.

Si prevede, inoltre, che in caso il giudizio di separazione penda davanti alla Corte d'Appello o alla Cassazione esso possa proseguire limitatamente all'accertamento relativo all'addebito delle responsabilità, mentre le prove reperite in tema di assegni al coniuge e di affidamento della prole vengono acquisite al giudizio di divorzio.

All'articolo 4 si prevede una modifica alla lettera e) del n. 2 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel senso di prevedere la domanda di scioglimento del matrimonio nel caso in cui per il cittadino straniero sia stata pronunciata all'estero sentenza di annullamento o di scioglimento del matrimonio indipendentemente dall'iniziativa dello stesso in ordine allo scioglimento, come invece è previsto dalla vigente normativa.

All'articolo 5 si prevede una deroga all'articolo 18 delle preleggi stabilendo che le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, si applicano anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero, nel cui paese non è prevista una legislazione sullo scioglimento del matrimonio.

All'articolo 6 si stabilisce, in caso di accordo tra i coniugi, uno snellimento delle procedure dell'emissione dell'ordinanza di scioglimento del matrimonio, mentre all'articolo 7 si prevede la soppressione del sesto comma dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970.

Tale comma, contemplando la possibilità da parte del presidente del tribunale, qualora lo ritenga opportuno per favorire la riconciliazione tra i coniugi, di fissare l'udienza davanti al giudice istruttore entro un termine di un anno, allungando notevolmente i termini per l'ottenimento del divorzio ha costituito nella prassi applicativa uno strumento di condizionamento di un coniuge su di un altro.

L'articolo 8 prevede la possibilità da parte della moglie di conservare il cognome del marito, modificando l'automatismo della normativa vigente che stabilisce che la moglie riacquisti il cognome che

essa aveva antecedentemente al matrimonio.

L'articolo 9 modifica il quarto comma dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970 stabilendo che il giudice nel disporre la somministrazione dell'assegno periodico di un coniuge a favore dell'altro tenga conto oltre che delle condizioni economiche dei coniugi e della ragione della decisione, anche della durata del matrimonio. Viene inoltre prevista la possibilità per il tribunale di stabilire un criterio di adeguamento automatico dell'assegno.

L'articolo 10 contempla, infine, la possibilità da parte del coniuge interessato in caso di mancata corresponsione dello assegno di sostentamento dell'altro coniuge, di notificare e ottenere direttamente da terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, il pagamento della somma di cui è creditore.

Con tale norma si intendono predisporre le adeguate garanzie per il coniuge economicamente più debole ed ovviare alle lacune della normativa vigente.

In tale senso va, peraltro, precisato, che tale innovazione si collega ad un'altra modifica alla legge n. 898 del 1970, oggetto di una proposta di legge recentemente presentata da alcuni parlamentari liberali, volta a riconoscere l'attribuzione della pensione di reversibilità all'ex coniuge prescindendo dal fatto che l'ex coniuge defunto fosse o no obbligato in vita alla somministrazione dell'assegno periodico.

L'articolo 11 sostituisce il disposto dell'articolo 10 della legge n. 898 del 1970 prevedendo che oltre alla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio sia trasmessa all'ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, anche la ordinanza di omologazione da parte del Tribunale del provvedimento del Presidente.

L'articolo 12 sostituendo l'articolo 710 del codice di procedura civile tende a semplificare la procedura per eventuali modifiche dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole contenuti nel provvedimento definitivo.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Le lettere *b)* e *c)* del n. 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono sostituite dalle seguenti:

« *b)* a qualsiasi pena detentiva per i delitti di cui agli articoli 519, 521, 523, 524 e 564 del codice penale ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento della prostituzione;

*c)* a qualsiasi pena per omicidio volontario ovvero per tentato omicidio ai danni del coniuge o di un discendente o figlio adottivo ».

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ART. 2.

La lettera *b*) del n. 2 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituita dalla seguente:

« *b*) i coniugi vivano ininterrottamente separati almeno da due anni in forza di separazione consensuale omologata, ovvero di provvedimento presidenziale ai sensi dell'articolo 708 del codice di procedura civile, purché il relativo processo non sia estinto. Il termine è di tre anni se i coniugi hanno figli minori; è di un anno se i coniugi, senza prole, ne fanno concorde richiesta. Il termine decorre dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati, anche provvisoriamente, a vivere separati ».

## ART. 3.

Se al momento della proposizione della domanda di divorzio il giudizio per la separazione non è ancora definito e pende davanti al tribunale i processi devono essere riuniti davanti al giudice della separazione.

Se il giudizio di separazione pende davanti alla corte di appello o alla corte di cassazione, esso prosegue limitatamente all'accertamento relativo all'addebito delle responsabilità.

Le prove raccolte relative all'assegno al coniuge e all'affidamento della prole vengono acquisite al giudizio di divorzio.

## ART. 4.

La lettera *e*) del n. 2 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituita dalla seguente:

« *e*) per l'altro coniuge, cittadino straniero, è stata pronunciata all'estero sentenza di annullamento o scioglimento del matrimonio, o l'altro coniuge, cittadino straniero, ha contratto all'estero nuovo matrimonio ».

## ART. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, si applicano anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero nel cui paese non è prevista una legislazione sullo scioglimento del matrimonio.

## ART. 6.

Dopo il quinto comma dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono aggiunti i seguenti:

« Se la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, comprensiva delle condizioni accessorie inerenti ai rapporti economici e alla prole, è presentata concordemente da entrambi i coniugi, si applica il procedimento di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile.

Qualora il tribunale ravvisi che i provvedimenti relativi ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, indica ai coniugi le modifiche da apportare.

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, senza che i coniugi vi abbiano ottemperato, l'omologazione può essere rifiutata ».

## ART. 7.

Il sesto comma dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è abrogato.

## ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« La moglie perde il cognome del marito, salvo espresso consenso di quest'ultimo. Solo in presenza di particolari interessi dei figli la moglie può essere autorizzata dal tribunale a conservarlo ».

## ART. 9.

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:

« Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, delle ragioni della decisione, della durata del matrimonio, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in relazione alle sostanze e ai redditi di entrambi comparativamente considerati. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi.

La sentenza stabilisce anche un meccanismo di adeguamento automatico dell'assegno.

Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico ».

## ART. 10.

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:

« In caso di inadempimento superiore a trenta giorni della corresponsione periodica dell'assegno, il coniuge interessato può notificare il relativo provvedimento ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato. Il coniuge creditore, dal momento della notifica ha diritto ad ottenere direttamente da terzi il pagamento della somma di cui è creditore.

Nello stesso caso, il giudice, su richiesta dell'avente diritto, può inoltre disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno ».

## ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:

« La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, e l'ordinanza di omologazione da parte del tribunale del provvedimento del presidente devono essere trasmesse in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 1° luglio 1939, n. 1238.

Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza ».

## ART. 12.

L'articolo 710 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 710. — Le parti possono sempre chiedere le modificazioni dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole contenuti nel provvedimento definitivo, compresi quelli di cui all'articolo 155 del codice civile.

Il tribunale provvede in camera di consiglio.

Non possono essere modificati i provvedimenti previsti a norma degli articoli 156 e 202 del codice civile ».